



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 88 del 02/03/2021

Settore: 05.00 AREA TECNICA

Ufficio proponente: 05.05 UFF. AMM.VO DI AREA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ESITO DELLA GARA (ASSENZA DI OFFERTE), ESPLETATA DALL'UREGA DI CATANIA PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA, RELATIVA AL PROGETTO: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA, CIG 834010043E (NUMERO GARA PER LA SA7797329, E SUOI EFFETTI GIURIDICI NEI RIGUARDI DEL PROMOTORE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione di Settore n. 315 dell' 1 ottobre 2020, R.G.P. n. 980 del 16/10/2020, è stata indetta la gara aperta per "*Affidamento in concessione mediante project financing dei lavori di riqualificazione, innovazione tecnologica e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione*" del comune di San Gregorio di Catania, CIG 834010043E;
- nel termine di presentazione delle offerte, ore 13:00 del 7 dicembre 2020, non sono pervenute offerte, giusta la comunicazione dell'U.R.E.G.A. prot. n. 183804 dell'11 dicembre 2020, al comune prot. n. 24088 pari data;

PRESO ATTO CHE:

- entro l'orario prima detto, il promotore, che ha richiesto con propria motivazione la riapertura dei termini ai sensi dell'art. 79, co. 5-bis, non è riuscito a perfezionare il caricamento dell'intera documentazione di partecipazione alla gara;
- con nota del Servizio 1 del Dipartimento Regionale tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 28602/DRT del 19 febbraio 2020 (in atti dell'Area Tecnica e dell'U.R.E.G.A. di Catania) si richiama quanto esposto nella relazione del Responsabile delle Piattaforme informatiche della Regione Sicilia, dove confutando quanto osservato dal promotore, si afferma a seguito dell'esame dei registri informatici, che "*...non si evincono problematiche di malfunzionamento ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 50/2016*";

DATO ATTO CHE:

- "*...Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico.*

Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità; ferma, ovviamente la gestione del vero e proprio malfunzionamento impeditivo della piattaforma di negoziazione per il quale, invece, lo stesso legislatore appronta specifici rimedi, quali la "sospensione del termine per la ricezione dell'offerte per il periodo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento" (art. 79 comma 5 bis d.lgs 50/2016, cit.).

In tale chiave ricostruttiva, l'esperienza e abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l'ora di inizio delle stesse, prescelto dall'utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate. (estratto da C.d.S., sez. III, sentenza n. 7352 del 24 novembre 2020)";

RITENUTO CHE:

- la circostanza che il promotore non abbia diligentemente gestito il "rischio informatico", come confutato dal Responsabile delle Piattaforme informatiche della Regione Sicilia, sia inconferente col fatto che egli abbia mostrato pieno interesse a partecipare alla gara, quindi adempiendo al proprio obbligo di partecipazione obbligatoria per l'essere proponente del progetto di finanza *de quo* (su tale obbligo: C.d.S., sez. V, sentenza n. 5642 2 ottobre 2018);

CONSIDERATO CHE

- a mente dell'art. 29, rubricato "Principi in materia di trasparenza", è d'obbligo partecipare a tutti gli interessati circa l'esito della gara avviata giusta la ricordata Determinazione n. 315 dell' 1 ottobre 2020, R.G.P. n. 980 del 16/10/2020;

VISTI

- il d.lgs 267/2000;
- il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 12/2011, ed in particolare l'art. 1;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come e rettificato con il successivo recante il n. 8 e la data 1 febbraio 2021, relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari;

DETERMINA

- 1) di dare atto**, e quindi comunicare *ope legis*, che per la gara indetta con Determinazione di Settore n. 315 dell' 1 ottobre 2020, R.G.P. n. 980 del 16/10/2020, è andata deserta;
- 2) di dare atto che** non ricorrendo i presupposti di cui ai commi 3 e 5-bis dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici nonché in considerazione che con decorrenza 2021 vi è l'obbligo di versare il contributo ANAC diversamente che nell'anno 2020 (quello di indizione della gara *de qua*), si procederà all'indizione di una nuova gara con l'ausilio dell'U.R.E.G.A. di Catania (la procedura si svolgerà, come in precedenza, con la piattaforma Sitas e-procurement) con generazione di un nuovo CIG;
- 3) di notificare** la presente all'U.R.E.G.A. di Catania, a cui è stato demandato lo svolgimento della gara di cui alla *supra* ricordata determinazione del 2020, affinché provveda, per quanto di competenza, al perfezionamento della conclusione dell'iter ivi avviato;

- 4) **di notificare** al promotore la presente allo scopo che prenda atto di quanto qui determinato ed in particolare che permane a suo favore il diritto di prelazione di cui all'art. 183, co. 15, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) **di dichiarare** che la presente non comporta spese a carico del vigente Bilancio di questo Comune e come tale non necessita del parere di regolarità contabile;
- 6) **di dare atto che:**
 - 6.1) ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - 6.2) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con l'art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";
 - 6.3) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con l'art.1, comma 32, della legge 190/2012, il presente provvedimento verrà pubblicato entro il termine del 31 gennaio del prossimo anno nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione recante "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
 - 6.4) ai fini della c.d. "pubblicità notizia", l'ufficio segreteria provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi della l.r. n. 11 del 26/06/2015 e, segnatamente, dell'art.6 "Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet";
 - 6.5) per l'adozione del presente provvedimento sono state rispettate le prescrizioni del vigente piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza;
 - 6.6) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile, atteso quanto dichiarato *infra*, con l'apposizione del visto contabile.

Ai fini della validità del presente provvedimento, fermo quanto al precedente punto 6.6., il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica

DICHIARA

- I. di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- II. di non doversi astenere dall'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come vigente;
- III. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero ai sensi del vigente Codice di comportamento interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente;
- IV. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel

Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzione e poteri nella P.A.).

AVVERSO LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' AMMESSO RICORSO AL SOLO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, SEZIONE DI CATANIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA.

San Gregorio di Catania, 02/03/2021

Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.